



ORDINANZA n. 78 del 24 LUGLIO 2026

OGGETTO: Misure a tutela dell'igiene, del decoro urbano e della corretta convivenza con gli animali d'affezione – richiamo degli obblighi per la conduzione dei cani e disposizioni relative alle deiezioni.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il Comune di Folgaria promuove il rispetto degli animali e una corretta convivenza degli stessi con la comunità, assicurando nel contempo la tutela dell'igiene, del decoro urbano e della piena fruibilità degli spazi pubblici;
- durante il periodo estivo il territorio comunale registra un significativo incremento delle presenze, con una conseguente maggiore frequentazione di vie, piazze, marciapiedi, parchi e altri spazi pubblici;
- la presenza di numerosi animali d'affezione al seguito di residenti, proprietari di seconde case e ospiti costituisce una realtà consolidata e pienamente compatibile con la vocazione turistica del territorio, purché accompagnata dal rispetto delle regole di civile convivenza e di tutela degli spazi comuni;
- sono state rilevate e segnalate situazioni di imbrattamento di marciapiedi, pavimentazioni, muri, facciate, ingressi di edifici, arredi urbani e altre superfici causate dalle deiezioni liquide dei cani;
- tali situazioni, soprattutto nei periodi caratterizzati da temperature elevate e da scarse precipitazioni, possono determinare cattivi odori, condizioni di scarsa igiene e pregiudizio al decoro e alla fruibilità degli spazi pubblici;

RICHIAMATO

il Regolamento comunale in materia di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 di data 24 maggio 2019, e in particolare il Capo V – “Cura degli animali”, articoli da 30 a 37;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 30, secondo il quale il Comune di Folgaria promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;

- l'art. 31, che impone ai detentori di animali di assicurare il loro benessere e di adottare ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività;
- l'art. 34, che disciplina la pulizia dei luoghi pubblici, prescrivendo l'obbligo di avere con sé sacchetti e paletta per la raccolta delle feci e vietando di consentire agli animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici;
- l'art. 35, relativo al disturbo provocato dagli animali;
- l'art. 36, relativo alla conduzione dei cani nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

CONSIDERATO CHE

- le disposizioni regolamentari vigenti disciplinano puntualmente la raccolta delle deiezioni solide e individuano alcune superfici sulle quali deve essere impedita la minzione degli animali;
- il vigente Regolamento non prevede tuttavia uno specifico obbligo di dotarsi di acqua e di procedere alla diluizione e pulizia delle deiezioni liquide eventualmente prodotte sulle pavimentazioni o sulle altre superfici pubbliche;
- l'utilizzo di una semplice bottiglietta, spruzzatore o altro contenitore d'acqua costituisce una misura di facile attuazione e proporzionata rispetto alle esigenze di tutela dell'igiene, del decoro e della civile convivenza;

RITENUTO inoltre opportuno utilizzare il presente provvedimento per richiamare alla cittadinanza e agli ospiti i principali obblighi già previsti dal vigente Regolamento comunale in materia di conduzione e custodia dei cani, favorendone una più ampia conoscenza e osservanza;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni, recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", e in particolare l' articolo 60;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale in materia di Polizia Urbana;

ORDINA

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a chiunque conduca cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio del Comune di Folgaria.

Le disposizioni di cui agli articoli seguenti si applicano dalla data di efficacia della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2026, fatte salve le disposizioni già previste dal vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, che mantengono efficacia secondo la relativa disciplina.

Art. 2 – Obbligo di dotarsi di acqua

Chiunque conduca un cane nelle aree pubbliche o aperte al pubblico deve essere munito di bottiglietta, spruzzatore o altro idoneo contenitore contenente acqua, in quantità sufficiente a consentire la diluizione delle deiezioni liquide dell'animale e la pulizia della superficie interessata.

Il contenitore deve essere esibito su richiesta degli organi preposti alla vigilanza.

Art. 3 – Obbligo di diluizione e pulizia delle deiezioni liquide

Qualora il cane urini su marciapiedi, piazze, percorsi pedonali, pavimentazioni stradali o su altre superfici pubbliche o di uso pubblico, il conduttore deve provvedere immediatamente a versare una quantità d'acqua idonea a diluire la deiezione e a ripulire, per quanto possibile, la superficie interessata.

La pulizia deve essere effettuata in modo da non arrecare pericolo o disagio agli altri utenti e senza utilizzare detergenti, disinfettanti o altre sostanze potenzialmente dannose per persone, animali, materiali o ambiente.

Resta fermo l'obbligo del conduttore di adottare ogni ragionevole accorgimento per impedire la minzione dell'animale sulle superfici sulle quali la stessa è già vietata dal vigente Regolamento comunale.

Art. 4 – Superfici da tutelare

Ferme restando le disposizioni dell'art. 34 del Regolamento comunale di Polizia Urbana, i conduttori devono adottare ogni ragionevole accorgimento affinché i cani non urinino, in particolare:

- sugli ingressi e sulle soglie di abitazioni, esercizi commerciali, pubblici esercizi e uffici;
- sui muri, sulle facciate, sulle porte e sui portoni degli edifici pubblici e privati;
- sulle vetrine;
- sui monumenti e sugli elementi di interesse storico o artistico;
- sugli arredi urbani;
- sulle panchine e sulle attrezzature pubbliche;
- sui giochi e sulle attrezzature destinate ai bambini;
- sui contenitori e sulle strutture destinate alla raccolta dei rifiuti;
- sui veicoli in sosta;
- nelle aiuole dei parchi pubblici.

Qualora, nonostante le precauzioni adottate e nei casi nei quali non sussista già uno specifico divieto regolamentare, la minzione avvenga su tali superfici, il conduttore deve procedere immediatamente alla diluizione e alla pulizia mediante acqua.

Art. 5 – Richiamo degli obblighi previsti dal Regolamento comunale di Polizia Urbana

Restano ferme e trovano piena applicazione tutte le disposizioni previste dal vigente Regolamento comunale in materia di Polizia Urbana relative alla detenzione e conduzione degli animali.

A fini di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza si richiamano, in particolare, i seguenti obblighi e divieti.

a) Custodia e controllo degli animali

I detentori di animali devono assicurare il loro benessere e adottare ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.

Gli animali, tenuto conto delle loro dimensioni, forza e grado di aggressività, devono essere condotti da persone in condizioni psico-fisiche adeguate a garantirne il controllo.

Nei luoghi privati gli animali possono essere lasciati liberi esclusivamente qualora un'ideale recinzione impedisca qualsiasi interferenza con le persone che transitano nelle aree limitrofe aperte al pubblico.

Qualora, nonostante la recinzione, gli animali disturbino o spaventino chi transita nelle aree limitrofe, il detentore è tenuto ad adottare le misure previste dal Regolamento, comprese idonee barriere oscuranti.

b) Conduzione dei cani al guinzaglio

I cani devono essere condotti al guinzaglio lungo le vie e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico il guinzaglio deve avere una lunghezza non superiore a metri 1,50.

Nei locali pubblici i cani devono essere condotti al guinzaglio e, quando necessario, con museruola.

Nelle situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con le persone, i cani devono essere condotti al guinzaglio e con museruola.

c) Accesso alle aree pubbliche

Ai cani accompagnati dal proprio detentore è consentito l'accesso alle aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini e parchi, salvo specifico divieto reso palese mediante idonea segnaletica.

È vietato l'accesso dei cani:

- alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, comprese le aree giochi per bambini;
- alle scuole e alle relative pertinenze funzionali, salvo che l'accesso sia giustificato da scopi didattici o di polizia;

- ai luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove viene praticata la pet therapy;
- ai luoghi di culto.

Nelle aree eventualmente individuate e attrezzate specificamente per i cani, gli animali possono muoversi, correre e giocare senza guinzaglio e senza museruola, sotto la vigile responsabilità dell'accompagnatore.

d) Accesso ai luoghi aperti al pubblico

I cani possono accedere ai luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli nei quali l'accesso sia vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente, resa palese al pubblico mediante avviso ben visibile.

e) Raccolta delle deiezioni solide

Chiunque conduca un animale nelle aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati deve avere con sé sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni dell'animale per la rimozione delle feci.

L'attrezzatura deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

Le deiezioni devono essere immediatamente raccolte e i sacchetti utilizzati devono essere conferiti, ben chiusi, negli appositi cestini stradali o negli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.

È fatto assoluto divieto di abbandonare o lasciare i sacchetti contenenti le deiezioni sul suolo pubblico o nell'ambiente, con particolare riguardo agli spazi extraurbani, alle aree rurali, ai prati, ai sentieri e alle aree boschive.

f) Deiezioni liquide

È già vietato dal vigente Regolamento comunale consentire agli animali di urinare:

- sugli edifici;
- sui monumenti;
- sui veicoli in sosta;
- nelle aiuole dei parchi pubblici.

A tali disposizioni si aggiungono, per il periodo di efficacia della presente ordinanza, gli obblighi di cui agli articoli 2, 3 e 4.

g) Disturbo provocato dagli animali

I detentori devono adottare tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.

È vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravissimi e ripetuti inconvenienti.

h) Anagrafe canina

I detentori sono tenuti all'iscrizione dei cani all'anagrafe canina secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

i) Divieto di abbandono

È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.

Art. 6 – Esclusioni

Sono fatte salve le esclusioni già previste dal Regolamento comunale.

In particolare, gli obblighi materiali di raccolta e pulizia non trovano applicazione nei confronti:

- dei soggetti non vedenti accompagnati da cane guida;
- delle persone con disabilità che, in relazione alla propria condizione, siano materialmente impossibilitate ad adempiervi;
- degli animali condotti dagli operatori del soccorso, dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Restano altresì ferme le specifiche deroghe previste dal Regolamento comunale per i cani impiegati nella pastorizia e per i cani da caccia nelle condizioni e nei periodi previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 – Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è demandata al servizio di Polizia Locale e agli altri ufficiali e agenti ai quali la legge attribuisce funzioni di vigilanza e accertamento.

Art. 8 – Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana richiamate dalla presente ordinanza continuano ad applicarsi le relative sanzioni previste dal Regolamento medesimo.

In particolare:

- per la mancata disponibilità delle attrezzature necessarie alla raccolta delle feci si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 34, comma 6, del Regolamento;

- per le altre violazioni dell'art. 34 e per le violazioni degli articoli 31, 35 e 36 si applicano le rispettive sanzioni previste dal Regolamento comunale.

Per la violazione degli specifici obblighi introdotti dalla presente ordinanza in materia di disponibilità dell'acqua, diluizione e pulizia delle deiezioni liquide si applica la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente per l'inosservanza delle ordinanze comunali, salvo che il fatto costituisca reato o sia assoggettato a una diversa e più grave sanzione.

Resta ferma, ove applicabile, la possibilità di ordinare l'immediata cessazione della condotta illecita e il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 9 – Informazione e sensibilizzazione

Il Comune assicura adeguata informazione in merito alle disposizioni della presente ordinanza attraverso:

- il sito istituzionale;
- i canali di comunicazione comunali;
- appositi avvisi e materiale informativo;
- eventuale segnaletica nelle principali aree pubbliche e nei luoghi maggiormente frequentati.

L'Amministrazione comunale promuove contestualmente comportamenti responsabili e rispettosi degli animali, degli spazi pubblici e delle altre persone.

Art. 10 – Disposizioni finali

La presente ordinanza:

- è pubblicata all'Albo telematico del Comune di Folgaria e sul sito istituzionale;
- è trasmessa al Corpo di Polizia Locale competente per territorio e agli altri organi interessati;
- acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo comunale;
- rimane efficace, per le disposizioni specificamente introdotte dalla stessa, fino al 30 settembre 2026.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

- Di trasmettere la presente ordinanza a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa contenute;

- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria ed alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio on line, a mezzo sito internet del Comune.

IL SINDACO
Michael Rech